



## COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 311 del 07/12/2022

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

L'anno **duemilaventidue**, addì **07** del mese di **Dicembre**, alle ore **18:00**, nella solita sala delle riunioni, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30.07.2020, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome			Pr.	As.
1.	<b>ROBBIONE Roberta</b>	<b>Sindaca</b>	<b>X- in presenza</b>	
2.	<b>IMBERTI Clelia</b>	<b>Vice Sindaca</b>	<b>X- in presenza</b>	
3.	<b>ARMANDO Fabio</b>	<b>Assessore</b>	<b>X – in presenza</b>	
4.	<b>BOAGLIO Armando</b>	<b>Assessore</b>	<b>X – in presenza</b>	
5.	<b>GALVAGNO Michela</b>	<b>Assessore</b>	<b>X- a distanza</b>	
6.	<b>ROSATO Francesco</b>	<b>Assessore</b>	<b>X- in presenza</b>	
Totale			6	0

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta la sussistenza delle condizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30.07.2020 nonché della legalità dell'adunanza ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra **ROBBIONE Roberta SINDACA**, a seduta aperta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 12/04/2019 è stato approvato il “*Regolamento comunale di Polizia Urbana*”;

**Dato atto** che l’art.6-bis della Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008 n.92 ha modificato l’art.16 comma 2 delle Legge 689/1981, attribuendo alla Giunta comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, un diverso importo di pagamento in misura ridotta, nell’ambito del minimo e massimo edittale previsto dall’art. 7-bis del D.lgs 267/2000 (che salvo diversa disposizione di legge è stabilito da € 25,00 a € 500,00) in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 art. 16 comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

**Preso atto** della circolare del Ministero dell'Interno prot. 15900/288/1bis/L.142/11 del 14 marzo 2003, avente ad oggetto le sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti comunali e provinciali dopo le modifiche introdotte dalla sopracitata Legge 16 gennaio 2003 n. 3, la quale afferma che è consentito ai Comuni ed alle Province “*di graduare la sanzione pecuniaria da applicare, in base ad un diverso valore dei vari interessi pubblici lesi dalla violazione alle norme contenute nei singoli regolamenti comunali e provinciali, valore che può essere correttamente ponderato solo dai soggetti istituzionali cui l'ordinamento affida la cura degli interessi medesimi*”;

**Ritenuto** pertanto necessario stabilire diversi importi di sanzioni che tengano conto della gravità di ogni comportamento violato alle disposizioni di cui al *Regolamento comunale di Polizia Urbana*;

**Atteso** che la procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

**Dato atto** inoltre che competono al Comune i proventi delle sanzioni riscosse dall’Ente locale per la violazione delle norme del *Regolamento comunale di Polizia Urbana*;

**Visto** l'allegato prospetto “ALLEGATO A” che definisce gli importi delle singole sanzioni;

**Acquisiti** i pareri favorevolmente espressi da parte del Responsabile del Servizio interessato (per quanto concerne la regolarità tecnica) e dal Ragioniere comunale (per quanto concerne la regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**Con voti** unanimi resi nelle forme di legge:

### DELIBERA

1. di **approvare** l’ALLEGATO A contenente il prospetto delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del *Regolamento comunale di Polizia Urbana* approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 12/04/2019 che definisce gli importi delle singole sanzioni amministrative pecuniarie;
2. di **dare atto** che per le fasi riguardanti l'accertamento, la contestazione, la notificazione, le procedure di ricorso, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente deliberazione si applicano le norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii;

3. di **dare atto** che l'Autorità per l'esame degli scritti difensivi e per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni e/o di archiviazione riguardanti i verbali di accertamento di violazione alle norme del Regolamento comunale di polizia urbana, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. è individuata nel Responsabile del Servizio Polizia Municipale.

**Successivamente**, vista l'urgenza, motivata dal fatto di dover dare attuazione ai contenuti del Regolamento comunale di Polizia Urbana, con immediata applicazione degli importi così come ridefiniti nell'ALLEGATO A, con separata votazione ed all'unanimità dei consensi

### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.**

“ALLEGATO A”

SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

ART.	COMMMA	LETTERA	SANZIONE EDITTALE MINIMA EURO	SANZIONE EDITTALE MASSIMA EURO	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60GG EURO
25	1	a., b., d., g.	75,00	500,00	<b>150,00</b>
25	1	c., h.	50,00	500,00	<b>100,00</b>

La violazione alle norme del Regolamento comunale di Polizia Urbana non specificate nella tabella precedente, ove non diversamente punita da altre leggi o regolamenti speciali, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( ROBBIONE Roberta) \*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
( TOCCI Dr. Giuseppe) \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa